

DECISIONE N. 280 DEL 03/10/2023

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSIDERATO che in data 15/06/2022 il sottoscritto Dott. Alessandro Manetti, membro del Consiglio di Amministrazione di Aquatempra S.S.D. a R.L., è stato nominato Amministratore Delegato con decisione assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione;

VISTI i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, come riportati nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2022;

PRESO ATTO della necessità di reperire nuovi istruttori di nuoto per garantire la continuità del servizio;

PRESO ATTO che il Sig. Fabio Innocenti, nato a Firenze (FI) il 17-01-1969, residente in Scandicci (FI), via A. Scarlatti n. 20/A, C.F. NNCFBA69A17D612G (in seguito anche "Collaboratore"), è in possesso del brevetto di istruttore di nuoto e dell'esperienza necessaria all'insegnamento del nuoto, ed ha manifestato interesse a poter svolgere tale attività presso gli impianti gestiti da Aquatempra;

DATO ATTO che:

- il Collaboratore è interessato a prestare la propria attività a tempo parziale e variabile in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
- Aquatempra instaurerà con il Collaboratore un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del Collaboratore dagli ordinari obblighi, quali il rispetto di un orario di lavoro, l'autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l'assoggettamento a potere disciplinare, ecc., previsti per i rapporti di lavoro subordinati;
- Aquatempra stipulerà con il Collaboratore un contratto che non ricade nel lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs. 81/2015, in quanto l'attività ha natura sportivo-dilettantistica;
- il rapporto fra Aquatempra e il Collaboratore sarà regolato sulla base di quanto disposto dagli artt. 25 e 28, comma 2 del D.lgs. 36/2021, per come novellato dal D.lgs. 163/2022, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che non sia applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 19 del D.lgs. 175/2016, in quanto i rapporti di collaborazione non rientrano nella categoria del lavoro dipendente e gli stessi collaboratori non rientrano nella categoria del personale della Società, per le caratteristiche sopraenunciate;

VISTE le caratteristiche del Collaboratore e ritenuto che le stesse siano adatte a svolgere l'attività sopra indicata;

DECIDE

1. di affidare al Sig. Fabio Innocenti, nato a Firenze (FI) il 17-01-1969, residente in Scandicci (FI), via A. Scarlatti n. 20/A, C.F. NNCFBA69A17D612G, l'incarico di istruttore di nuoto fino al 31/12/2023, inquadrando il rapporto come indicato nelle premesse;
2. di riconoscere al Collaboratore un compenso orario pari a 13,00 (tredici/00) euro l'ora;
3. di sottoscrivere con il Collaboratore specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Amministratore Delegato
Dott. Alessandro Manetti